

Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

del 30 settembre 2004 (Stato 1° dicembre 2015)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 2001¹ sul cinema (LCin),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la messa a concorso annua del Premio del cinema svizzero, le condizioni di partecipazione, nonché la procedura di nomina dei candidati e di designazione dei vincitori.

Sezione 2: Scopo e bando di concorso

Art. 2² Scopo

Il Premio del cinema svizzero si prefigge di:

- a. premiare film svizzeri eccellenti suscitando l'interesse dei media e del pubblico nei loro confronti allo scopo di ottenere un effetto promozionale;
- b. premiare contributi artistici e tecnici eccellenti a un film;
- b^{bis}.³ premiare i migliori film di diploma realizzati nell'ambito della formazione cinematografica allo scopo di facilitare ai registi l'ingresso nella vita professionale;
- c. premiare un'opera completa o un impegno d'importanza determinante per la produzione o la cultura cinematografica svizzera.

Art. 3 Bando di concorso

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC) mette a concorso ogni anno un Premio del cinema svizzero.

² Il bando di concorso indica segnatamente:

RU 2004 4345

¹ RS 443.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).

³ Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).

- a. le categorie di premio;
- b. il numero di persone e di film da nominare;
- c. l'ammontare dei premi attribuiti alle persone e ai film nominati;
- d. l'ammontare dei premi destinati ai vincitori.

³ Il bando di concorso è pubblicato sul sito Internet dell'UFC.⁴

Sezione 3: Condizioni di partecipazione

Art. 4 Film ammessi

¹ Sono ammessi i film svizzeri di cui all'articolo 2 capoverso 2 LCin e le coproduzioni riconosciute realizzate da un regista svizzero o domiciliato in Svizzera.

² I film televisivi di produzione indipendente sono ammessi soltanto se sono stati commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.

^{2bis} I film realizzati come lavori di diploma al termine di una formazione cinematografica in Svizzera o all'estero sono ammessi se sono di produzione o coproduzione indipendente e se è garantita una commercializzazione indipendente. I film di diploma di produzione o coproduzione non indipendente o per i quali non è garantita una commercializzazione indipendente sono ammessi soltanto in una categoria di premio separata.⁵

³ I film devono, in linea di principio nel corso dell'anno civile precedente quello della premiazione, essere stati selezionati nel programma principale di un festival cinematografico svizzero o di un importante festival estero, oppure commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.

⁴ Un film può partecipare soltanto una volta al Premio del cinema svizzero.

Art. 5 Premio per prestazioni individuali

¹ Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e le persone domiciliate in Svizzera.⁶

² Il bando di concorso indica le esigenze relative ai film e ai contributi artistici e tecnici che possono essere premiati.⁷

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4141).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2993).

Sezione 4:⁸ Commissione di nomina

Art. 6 Composizione e nomina

¹ La Commissione di nomina (Commissione) è composta di cinque periti che, per la loro funzione, hanno una visione d'insieme della produzione cinematografica svizzera.

² I membri della Commissione sono nominati dal Dipartimento federale dell'interno ogni volta che viene bandito il Premio del cinema svizzero. Il loro mandato è rinnovabile.

³ Non possono essere nominate persone che partecipano a un film candidato al Premio del cinema svizzero o che potrebbero avere una prevenzione per altre ragioni.

⁴ Le istituzioni che partecipano all'organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei periti.

Art. 6a Modalità di lavoro e segreteria

¹ I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo onorifico.

² Un rappresentante dell'UFC partecipa alle sedute della Commissione e le dirige. In caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.

³ La segreteria della Commissione è assunta dall'UFC.

Art. 7

Abrogato

Sezione 5: Procedura

Art. 8 Selezione dei nominati

¹ L'UFC allestisce l'elenco dei film e delle persone che adempiono le condizioni di partecipazione.

² L'elenco è sottoposto alla Commissione.

³ La Commissione presenta per scritto all'UFC le sue proposte di nomina.

⁴ La Commissione si riunisce per selezionare le persone e i film nominati nelle categorie di premio previste dal bando di concorso.

⁵ La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

⁶ Le persone e i film nominati sono sottoposti all'UFC per la designazione dei vincitori.⁹

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 3545).

Art. 9¹⁰ Designazione dei vincitori

¹ L'UFC designa un vincitore per ogni categoria di premio prevista dal bando di concorso.

² Può far capo alla consulenza di organizzazioni e persone idonee a tale scopo (art. 57 della L del 21 mar. 1997¹¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

Art. 10¹²**Sezione 6: Premi attribuiti ai film****Art. 11¹³**

¹ I premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista, salvo accordo contrario.

² I premi per i film di diploma di cui all'articolo 4 capoverso 2^{bis} secondo periodo sono versati al regista.

Sezione 7: Entrata in vigore**Art. 12**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 3545).

¹¹ RS **172.010**

¹² Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 30 lug. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 3545).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4141).